

**Protocollo di intesa
tra Università luav di Venezia
e OMAS SRL**

Tra

Università luav di Venezia, di seguito denominata luav, codice fiscale 80009280274, partita I.V.A. 00708670278, rappresentata dal rettore pro-tempore prof. Benno Albrecht, domiciliato per la carica presso l'Università luav – Santa Croce, 191 – 30135 Venezia, legittimato alla firma del presente atto con decreto rettorale DR rep. 533/2022 prot. n. 60651 del 19/09/2022 e

OMAS SRL, di seguito denominata OMAS - codice fiscale e partita I.V.A. IT01547540268, rappresentata dalla presidente Liana Minute, domiciliata per la carica presso la sede legale in via Val de la Nona,5 - 31040 SEGUSINO (TV), legittimata alla firma del presente atto.

luav e OMAS vengono di seguito denominate congiuntamente anche "Parti" e singolarmente anche "Parte".

PREMESSO CHE:

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca con competenza specifica nel settore del design anche con riguardo alla rete di relazioni con numerosi organismi specializzati italiani ed internazionali, con i quali luav intrattiene rapporti di collaborazione nel campo della ricerca, della didattica, dei tirocini nonché di altre attività collegate con le funzioni primarie dell'Università;
- OMAS è una società a responsabilità limitata la cui finalità è la lavorazione e produzione di occhiali fino alla pulitura manuale e si occupa di progettare, svolgere attività di sviluppo prodotto dal punto di vista tecnico e meccanico, eseguire lavorazioni di stampa, saldatura, burattatura, pulitura, galvanica, verniciatura e finitura per la produzione di occhiali;
- OMAS intende acquisire, sviluppare ed applicare metodologie di ricerca nel settore della progettazione e del design al fine di approfondire i temi relativi alla sperimentazione nell'utilizzo di sfridi di produzione;
- Fondazione luav è una fondazione universitaria ai sensi dell'art. 59 comma 3 della legge 388/2000 ("legge finanziaria" per l'anno 2001), regolata dal successivo decreto attuativo n. 254/2001, e opera esclusivamente nell'interesse di luav, che costituisce l'ente di riferimento della Fondazione in parola;
- luav e OMAS intendono collaborare nei settori e nelle discipline di comune interesse e dispongono di competenze scientifiche in materia di progettazione e design.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

articolo 1 – finalità

1.luav e OMAS riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema della sperimentazione nell'utilizzo di sfridi di produzione per la realizzazione di nuovi prodotti.

articolo 2 – forme di collaborazione

1.Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, tra le quali:

- iniziative di tipo formativo, come workshop, laboratori, seminari di formazione ed aggiornamento su temi di comune interesse, conferenze, incontri, esposizioni e mostre;
- attività di tirocinio curricolare e non;
- progetti di ricerca congiunti su temi di comune interesse;
- attività di pubblicazione su temi di comune interesse;
- utilizzo di attrezzature di ricerca e accesso alle strutture di ciascuna istituzione nelle forme e nei modi stabiliti dalle parti;
- altre attività concordate congiuntamente.

articolo 3 – impegni e aspetti economici

1.Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi del presente Protocollo.

2.Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento al presente Protocollo e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali

(immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza e alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito del presente Protocollo.

3. Le convenzioni attuative regoleranno altresì gli aspetti economici e assicurativi tra le parti, nonché i diritti di proprietà intellettuale e la pubblicazione di materiali generati da programmi intrapresi dalle parti.

4. Luav, a sostegno e nell'esclusivo interesse delle proprie attività istituzionali, per l'attuazione delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa potrà stipulare le Convenzioni attuative anche tramite la Fondazione Luav.

articolo 4 – soggetti responsabili

1. OMAS individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo la dott.ssa Liana Minute.

Luav individua quale responsabile dell'attuazione del presente Protocollo il prof. Luca Casarotto.

È compito dei responsabili individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente Protocollo e l'elaborazione scientifica delle convenzioni di cui all'articolo 3. I responsabili potranno produrre annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente Protocollo, che comunicheranno agli organi delle Parti.

articolo 5 – riservatezza

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

articolo 6 – uso del materiale promozionale e dei loghi

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

articolo 7 – pari opportunità

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

articolo 8 – durata

1. Il presente Protocollo d'intesa ha una validità di 3 (tre) anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

articolo 9 – controversie

1. Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

articolo 10 – privacy

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Protocollo di intesa.

articolo 11 – imposta di registro e di bollo

1. La registrazione del presente Protocollo di intesa verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. Il Protocollo è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € 32,00 (€ trentadue,00), suddivisa al 50% tra le Parti, è stata assolta da Luav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999 per € 16,00, e da OMAS mediante marca da bollo n. identificativo 01210697036885 per € 16,00.

articolo 12 – annotazioni

1. Il presente Protocollo di intesa è indipendente da qualsiasi precedente Protocollo tra Luav e OMAS.

Il presente Protocollo di intesa può essere rinnovato tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

articolo 13 – uffici di riferimento

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questo Protocollo di intesa sono:

OMAS SRL

via Val de la Nona 5
I - 31040 Segusino (TV)
Tel: +39 0423 979140
Email: amm@omas-srl.net

Università Iuav di Venezia
Segreteria del rettore e del direttore generale
Tolentini – S. Croce 191
I – 30135 Venezia
Tel.: +39 041 2571750
Email: rettorato@iuav.it

Il presente Protocollo d'intesa sarà redatto in una copia originale per ciascuna Parte. In caso di accordo tra amministrazioni pubbliche, sarà redatto in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Il presente Protocollo d'intesa è sottoscritto da:

OMAS SRL

La presidente

Liana Minute
[documento firmato digitalmente]

Università Iuav di Venezia

Il rettore

Benno Albrecht
[documento firmato digitalmente]

Luogo Luogo.....

Data..... Data